

"go, senza che possano invocarsi contro di lui i casi enunciati nell'art. 64.

" Tale indennità non potrà mai essere inferiore ad un anno di stipendio per il personale di minor grado ed anzianità e sarà graduata proporzionalmente per gli altri impiegati e fatterini, tenute conto di tutti gli elementi che possono stabilire il pregiudizio sofferto.

" Per gli impiegati, impiegate e fatterini che eventualmente accetteranno prima del licenziamento di passare all'Ente di assicurazione, l'indennità sarà dovuta unicamente nel caso in cui dal passaggio risentissero un pregiudizio e l'indennità sarà graduata tenute conto del danno sofferto.

" In caso di disaccordo sull'ammontare dell'indennità le questioni inerenti saranno risolte in base ai criteri suespressi da una Commissione arbitrale permanente di tre membri, amichevoli componenti, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della legale rappresentanza della Cassa e da qualunque degli impiegati, impiegate e fatterine della Cassa ".

Premessa tale narrativa storica occorre ora esaminare le ragioni addotte dal convenuto a sostegno della sua eccezione di inefficacia di quella disposizione regolamentare invocata dall'attore.

Ritiene il R. Commissario liquidatore della Cassa che la suddetta modificazione non possa sortire effetto, per essere nulla, come contraria alla legge ed alle statute, tanto la deliberazione 28 agosto 1911 dell'assemblea, quanto quella 26 febbraio 1912 del Consiglio di Amministrazione.

La nullità della deliberazione dell'Assemblea è basata sia sul fatto che la medesima venne presa senza che il relativo oggetto fosse stato indicato nell'Ordine del Giorno per la discussione a norma degli art. 154 - 155 del Codice di Commercio e 31 delle statute sociali, sia pel riflesso, che l'assemblea, la quale in caso di liquidazione volontaria non avrebbe potuto deliberare sulla erogazione dei capitali se non a liquidazione deliberata dalle fidejussioni e maggioranze prescritte dalla legge e dalle statute, più non poteva neppure esercitare tale facoltà in virtù dell'atto di impero imponente l'anticipata scelta, avendo la legge sulle Menepolie delle assicurazioni ed il relativo Regolamento stabilite le norme speciali per la liquidazione della Cassa.

La nullità poi della deliberazione consigliare, è fondata sia sulla nullità di quella Assemblea da cui trarrebbe origine per essere nulle le operazioni del mandatario quando è nullo il mandato, sia sulla considerazione che il Consiglio avrebbe ecceduto i limiti segnati dalla deliberazione dell'Assemblea ed in ogni caso avrebbe vincolato a favore del perse-

